



N. R.G. 4195/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente rel.
dr. ssa Silvia Brat	Consigliere
dr. Lorenzo Orsenigo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **4195/2019** promossa in grado d'appello

DA

C-BLADE S.P.A. FORGING & MANUFACTURING (C.F. 01391770938),
elettivamente domiciliato in VIA DEL BABUINO, 51 00187 ROMA presso lo studio
dell'avv. PAGLIETTI NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
unitamente all'avv. PROSPERI MANGILLI STEFANO (PRSSFN64R10D211K) VIA
G.B. VICO, 1 00196 ROMA;

IMPUGNANTE

pagina 1 di 13





CONTRO

RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN SIGLA RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR S.P.A. (C.F. 04129580280), elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. AMHOF DANIELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. NANNI ALBERTO (NNNLRT55D28F205E) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO.

MATTEO TALMASSONS, che viene dichiarato contumace con la presente sentenza.

GIORGIO FRASSINI, elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. AMHOF DANIELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

GIORGIO VISENTINI, elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MIGLIACCIO MARCELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MASPEL ILARIA (MSPLRI88L44I577Z) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 MILANO.

GIANCARLO SCLABI, che viene dichiarato contumace con la presente sentenza.

RESISTENTI

Oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)





CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la ricorrente C-Blade s.p.a. Forcing & Manufacturing:

“Piaccia alla Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, in via principale accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato emesso nel procedimento iscritto al n. di protocollo della Camera Arbitrale di Milano S.r.l. n. A-6017/105 dep.to in data 30/07/2019, notificato nelle date del 2 agosto 2019 e 2 settembre 2019, per i motivi dedotti in premessa ed in ogni caso per contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 829 III^ comma c.p.c.;

per l’effetto, nel merito, qualora la adita corte ritenesse istruita la causa per la decisione, ai sensi dell’art. 830 II^ comma c.p.c., accogliere la domanda formulata nel corso del giudizio arbitrale dalla concludente e specificatamente:

Accertare e dichiarare che l’appellata RIP in solido con tutti e ciascuno singolo appellato per la sua esclusiva responsabilità, ed in ogni caso Giorgio Visentini e /o Giancarlo Sclabi hanno violato la sezione 6.11.3 e 5.1 del contratto SPA, nonché gli artt. 1337, 1218, 1223, 2055 c.c.;

- per l’effetto accertare e dichiarare che l’appellata RIP in solido con tutti e ciascuno singolo appellato per la sua esclusiva responsabilità, ed in ogni caso Giorgio Visentini e /o Giancarlo Sclabi sono responsabili ai sensi del par. 8.1.1 dello SPA dei danni subiti e subendi dalla concludente per danno emergente e lucro cessante, e di ogni spesa costo perdita a causa dei vizi e difetti del Martello Pensotti come sopra illustrati e liquidati;

- condannare pertanto i medesimi al relativo risarcimento per danno emergente e lucro cessante nonché a rifondere ogni costo e a tenere indenne la concludente per i motivi illustrati in narrativa, per Danno Emergente e segnatamente:

a. studio e progettazione per la ristrutturazione € 46.015,00;

b. per l’esecuzione dell’opera di ristrutturazione € 1.319.409,87;

- per Lucro Cessante da perdita dei profitti € 1.250.000,00/ € 1.600.000,00 secondo quanto indicato nella relazione i KPMG in narrativa, o in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.;


- disporre la condanna alla rifusione delle spese del procedimento arbitrale indicati quanto ai difensori dell’appellante come indicati nella nota spese depositata nel procedimento arbitrale in data 14/6/2019, per complessivi € 411.191,56;

- quanto ai costi del Tribunale Arbitrale posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e secondo la liquidazione ivi operata, oltre alle spese del presente giudizio, rivalsa IVA e CA.

- In via istruttoria disporre CTU contabile al fine di verificare la misura del danno dedotto in questo giudizio e rinnovo di CTU sulle condizioni del Martello Pensotti all’epoca della negoziazione e all’attualità, con riferimento a tutti i lavori di riparazione nel frattempo effettuati.”

Per i resistenti Riello Investimenti Partners SGR s.p.a., Giorgio Frassini:





“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, anche istruttoria, così giudicare:

in via principale:

1) respingere tutti i motivi di nullità dedotti dalla C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing avverso il lodo arbitrale n. A-6017/105, reso in data 11 luglio 2019 e depositato in data 29 luglio 2019 dal Tribunale Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale di Milano e composto dagli Arbitri Prof. Avv. Daniele Discepolo, Prof. Avv. Alberto Toffoletto e dal Presidente Prof. Avv. Massimo Benedettelli, in quanto inesistenti, inammissibili e/o improcedibili o comunque infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni indicate in atti;

in subordine:

2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dei motivi di nullità svolti dalla C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing e, quindi, a seguito della declaratoria di nullità totale o parziale del lodo arbitrale n. A-6017/105 - reso in data 11 luglio 2019 e depositato in data 29 luglio 2019 dal Tribunale Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale di Milano e composto dagli Arbitri Prof. Avv. Daniele Discepolo, Prof. Avv. Alberto Toffoletto e dal Presidente Prof. Avv. Massimo Benedettelli - accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande svolte da C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing (già SIFCO Italy Holdings S.r.l.) per i motivi esposti in atti, e, per l’effetto,

3) rigettare integralmente le domande di C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing, ivi incluse le richieste istruttorie formulate nel presente procedimento;

4) in subordine rispetto alle domande 2 e 3, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello dovesse accertare la responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale del sig. Giancarlo Sclabi nella negoziazione e sottoscrizione del contratto di compravendita di azioni stipulato in data 16 marzo 2015, rigettare - dopo aver eventualmente dichiarato l’invalidità della responsabilità solidale di Riello prevista dall’art. 8.1.1. del Contratto - la richiesta di C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing di condanna solidale di Riello Investimenti Partners SGR S.p.A.;

in ogni caso:

5) emettere ogni altro provvedimento, dichiarazione o statuizione del caso;

6) condannare C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing al rimborso degli onorari incorsi da Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo “GATE”, in relazione al procedimento arbitrale nella misura di Euro 121.721,60;

7) dato atto della responsabilità aggravata di C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c., condannare C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing al pagamento a favore di Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo “GATE”, di un importo, da liquidarsi anche in via equitativa, di Euro 50.000,00 o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;

8) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.”

Per il resistente Giorgio Visentini:





“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, anche istruttoria, così giudicare:

in via principale:

1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile oppure, in subordine, rigettare l’impugnativa promossa dalla C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing avverso il lodo arbitrale n. A-6017/105, reso in data 11 luglio 2019 e depositato in data 29 luglio 2019 dal Tribunale Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale di Milano e composto dagli Arbitri Prof. Avv. Daniele Discepolo, Prof. Avv. Alberto Toffoletto e dal Presidente Prof. Avv. Massimo Benedettelli, per le ragioni indicate in narrativa;

in subordine:

2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dei motivi di nullità svolti dalla C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing e, quindi, a seguito della declaratoria di nullità totale o parziale del lodo arbitrale n. A-6017/105 - reso in data 11 luglio 2019 e depositato in data 29 luglio 2019 dal Tribunale Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale di Milano e composto dagli Arbitri Prof. Avv. Daniele Discepolo, Prof. Avv. Alberto Toffoletto e dal Presidente Prof. Avv. Massimo Benedettelli - accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande svolte da C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing (già SIFCO Italy Holdings S.r.l.) per i motivi esposti in narrativa, e, per l’effetto,

3) rigettare integralmente le domande di C Blade S.p.A. Forging and Manufacturing, ivi incluse le richieste istruttorie formulate nel presente procedimento;

in ogni caso:

4) emettere ogni altro provvedimento, dichiarazione o statuizione del caso;

5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio:

Sifco Industries Inc. (poi sostituita da Sifco Italy Holdings s.r.l. nel “*closing*” del 30.6.2015) ha acquistato, con “*share purchase agreement*” (SPA) del 16.3.2015, da Riello Investimenti Partners SGR s.p.a., Giorgio Frassini, Giancarlo Sclabi, Matteo Talmassons e Giorgio Visentini complessivamente il 95,73% delle azioni di C-Blade s.p.a.

Nel suddetto contratto di compravendita di azioni del 16.3.2015 sono inserite anche le seguenti clausole, che si riportano nella traduzione fornita dall’impugnante:





. “6.11.3. L'Allegato 6.11.3 contiene l'elenco completo dell'impianto, macchinari ed equipaggiamento di proprietà della Società, in locazione finanziaria o comunque utilizzati dalla Società; i relativi contratti di locazione finanziaria e gli altri rapporti contrattuali attraverso i quali la Società ha la titolarità dell'utilizzo dei suddetti beni sono pienamente validi ed efficaci e sono stati eseguiti alle normali condizioni di mercato. L'impianto e macchinari e attrezzature sono in normali condizioni di esercizio e sono ceduti in base al principio del "visti e piaciuti". L'Acquirente dichiara espressamente di averne verificato lo stato di usura e riconosce ed accetta espressamente quanto sopra.”

. “8.3.2. Qualora l'Acquirente venga a conoscenza di qualsiasi evento, atto, reclamo o omissione, o altra questione in relazione alla quale i Venditori possono essere invitati a indennizzarlo ai sensi del presente articolo 8 (di seguito "Richiesta di indennizzo"), l'Acquirente deve darne comunicazione scritta a RIP, trasmettendola in copia agli altri Venditori non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso entro 25 (venticinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui viene a conoscenza della Richiesta di Indennizzo (o nel periodo più breve richiesto con riferimento a fasce orarie o termini di prescrizione o nei casi in cui il ritardo dell'Acquirente può rendere eccessivamente oneroso o ingiustificabile il diritto dei Venditori a difendersi).”

. “9.10 Risoluzione delle controversie - 9.10.1 Eventuali controversie che potrebbero sorgere dal presente Contratto saranno risolte mediante arbitrato in conformità con le norme procedurali della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. La sede dell'arbitrato sarà Milano, Italia e la sua lingua sarà l'inglese. Ai fini del presente Paragrafo 9.10, i Venditori saranno considerati come una singola parte e rappresentati da PIR. Nel caso in cui, nonostante quanto sopra, i Venditori saranno considerate parti diverse, si applicheranno le regole per l'arbitrato multipartitico della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.”

2) Lo svolgimento del processo arbitrale

Sifco Italy Holdings s.r.l. (poi incorporata in C-Blade s.p.a. durante il giudizio arbitrale), ha promosso il giudizio arbitrale nei confronti dei venditori delle azioni di C-Blade s.p.a. (cioè Riello Investimenti Partners s.p.a., Giorgio Frassini, Giorgio Visentini, Matteo Talmassons e Giancarlo Sclabi) per ottenere il risarcimento dei danni pari a € 2.838.529,39, sostenendo che due *asset* della società venduta (il cd. Pensotti Hammer e le imposte dovute per il 2013) non corrispondevano alle garanzie rilasciate dai venditori; in particolare:

. il Pensotti Hammer presentava gravi vizi strutturali alle fondamenta, che avrebbero potuto renderlo inutilizzabile entro un tempo molto più breve del previsto, vizi di cui i venditori erano a conoscenza ma che hanno taciuto;

. con riguardo al periodo di imposta del 2013, il 27.10.2015, a seguito di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate aveva avanzato nei confronti di C-Blade una pretesa di pagamento di circa € 480.000 e C-Blade il 13.10.2016 aveva concordato il pagamento della minor somma di € 143.429,04, che, in quanto sopravvenienza passiva, avrebbe dovuto essere rifiuta dai venditori.





3) Il lodo arbitrale

Il 11.7.2019 il collegio arbitrale nel caso n. 6017 ha pronunciato il seguente lodo in lingua inglese (depositato il 29.7.2019):

585. For the reasons set out above, the Tribunal:

- (i) by majority, **Rejects** the Pensotti Hammer Claim under both the SPA and the CC;
- (ii) by unanimous decision, **Rejects** the Tax Claim under both the SPA and the CC;
- (iii) by unanimous decision, **Orders** that each Party shall bear its own legal costs sustained in connection with this arbitration;
- (iv) by unanimous decision, **Orders** that Claimant, on the one hand, and Respondents, on the other hand, shall respectively bear 50% of the costs of arbitration as determined by the CAM; and
- (v) by majority, **Dismisses** all other claims, Respondents 1 to 3's counterclaim, and defenses.

così tradotto dall'impugnante:

“585. Per le ragioni sopra esposte, il Collegio:

*(i) a maggioranza, **Respinge** la Pretesa del Pensotti Hammer sia nell'ambito della SPA che del CC;;*

*(ii) **Respinge**, con decisione unanime, la Pretesa Fiscale sia nel quadro della SPA che del CC;*

*(iii) **Dispone**, all'unanimità, che ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali sostenute in relazione al presente arbitrato.;*


*(iv) con decisione unanime, **Dispone** che il Ricorrente, da un lato, e i Resistenti, dall'altro, sosterranno rispettivamente il 50% dei costi dell'arbitrato determinati dalla CAM; e*

*(V) a maggioranza, **Respinge** tutte le altre Pretese, la domanda riconvenzionale dei Resistenti da 1 a 3 e le difese.”*

4) Motivi di impugnazione

A) Nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale C-Blade s.p.a. Forging & Manufacturing ha chiesto l'accoglimento delle domande sopra riportate per i seguenti motivi:





- 1) Primo motivo: Nullità del lodo ex art. 829 c. 3 c.p.c. per contrarietà del lodo all'ordine pubblico con riferimento al principio di buona fede.
- 2) Secondo motivo: Nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni del lodo con riguardo al Pensotti Hammer Claim.
- 3) Terzo motivo: Nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni del lodo con riguardo al Tax Claim.
- 4) In sede rescissoria, i venditori (Riello in solido con tutti i venditori, gli altri per la loro quota) sono obbligati a risarcire il danno subito dall'acquirente, pari a € 1.365.424,87 (pari a € 46.015 per spese di studio e progettazione e a € 1.319.409,87 per il costo di ristrutturazione) per danno emergente e da € 1.250.000 a € 1.600.000 per lucro cessante.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale Riello Investimenti Partners SGR s.p.a. e Giorgio Frassini e nella comparsa di costituzione e nella comparsa conclusionale Giorgio Visentini hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione per i seguenti motivi.

1) In ordine al primo motivo di nullità del lodo: inesistenza, inammissibilità e/o improcedibilità e, in subordine, infondatezza dell'asserita contrarietà all'ordine pubblico del lodo ex art. 829 c. 3 c.p.c. con riferimento alla pretesa violazione del principio di buona fede, in particolare:

- . inammissibile riesame nel merito della vertenza nella fase rescindente del presente giudizio,
- . la clausola compromissoria di cui all'art. 9.10 del contratto non prevede la possibilità di impugnare il lodo per la pretesa violazione di regole di diritto relative al merito della controversia,
- . il lodo non è contrario all'ordine pubblico poiché non impone alcun comportamento vietato da una norma imperativa,
- . gli artt. 1337 e 1366 c.c. non contengono principi di ordine pubblico.

2) In ordine al secondo motivo di nullità del lodo: inammissibilità e, in subordine, infondatezza.

3) In ordine al terzo motivo di nullità: inammissibilità e infondatezza in particolare:

- . carenza di interesse di C-Blade ad ottenere la declaratoria di nullità del lodo nella fase rescindente del presente giudizio in ragione della mancata formulazione di domande funzionali all'(eventuale successiva) fase rescissoria;
- . assenza di disposizioni contraddittorie del lodo nella parte in cui statuisce sul *tax claim* e per l'inammissibile riesame nel merito della vertenza, che implica lo svolgimento di controparte.

4) Con riguardo all'eventuale giudizio rescissorio: infondatezza delle domande di C Blade relative al Pensotti Hammer.





5) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi.

1) Primo motivo di impugnazione.

L'impugnante ha sostenuto la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 c. 3 c.p.c., per contrarietà della decisione all'ordine pubblico, in quanto tale decisione sarebbe contraria al principio di buona fede, previsto dall'art. 1366 c.c. (con riguardo all'interpretazione del contratto, contenuta nel lodo), dall'art. 1337 c.c. (con riguardo alla valutazione, contenuta nel lodo, del comportamento tenuto dai venditori nel corso delle trattative) e dall'art. 1375 c.c. (con riguardo alla valutazione, contenuta nel lodo, del comportamento tenuto dai venditori nell'esecuzione del contratto).

Secondo l'impugnante nel giudizio arbitrale è risultato accertato che:


- . il "Pensotti hammer" presentava dei difetti (in particolare, crepe nelle fondamenta cementizie) tali da renderlo non in normali condizioni d'esercizio, come invece era stato garantito dai venditori con la clausola n. 6.11.3 del contratto;
- . i difetti erano già presenti prima dell'inizio delle trattative, che hanno condotto alla conclusione del contratto di vendita delle azioni di C-Blade s.p.a.;
- . i venditori erano a conoscenza dell'esistenza dei suddetti difetti;
- . i venditori non hanno informato l'acquirente dell'esistenza dei difetti;
- . la clausola "*as is*" ("così com'è" o "visto e piaciuto"), presente nella clausola n. 6.11.3 del contratto, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione non esonera il venditore dalla responsabilità per i vizi della cosa venduta taciuti in malafede.

Pertanto, secondo l'impugnante, da un lato, il lodo, nell'interpretare la clausola in questione come se consentisse l'esonero dei venditori da responsabilità per vizi, della cui esistenza non ha informato l'acquirente, è contrario alla disposizione dell'art. 1366 c.c., dall'altro lato, il lodo, nel valutare non in malafede il comportamento degli acquirenti, che nella fase delle trattative non hanno informato l'acquirente dei vizi esistenti, di cui erano a conoscenza, è contrario alla disposizione dell'art. 1337 c.c.

La tesi dell'impugnante è infondata.

Al riguardo la Corte evidenzia che, anche ammesso che una decisione arbitrale, eventualmente contraria alle disposizioni di cui agli art. 1366 (in ordine all'interpretazione del contratto), 1337 (in ordine al comportamento da tenere nel corso delle trattative) e 1375 c.c. (in ordine all'esecuzione del contratto), che prevedono tutte come parametro di valutazione la buona fede, possa ritenersi contraria all'ordine pubblico (e quindi nulla ai sensi dell'art. 829 c. 3 c.p.c.), il giudice, nel procedimento di impugnazione, può solo verificare se la motivazione contenuta nel lodo (che ha esplicitamente affermato di procedere all'interpretazione del contratto e alla valutazione del comportamento delle parti nella fase delle trattative e nella fase di esecuzione del contratto secondo il principio di buona fede) è





logica e razionale in relazione ai fatti che il collegio arbitrale ritiene accertati, senza possibilità di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella effettuata dal suddetto collegio arbitrale.

Nel lodo il collegio arbitrale ha così motivato:

. la clausola "così com'è" (o "visto e piaciuto" come è stata tradotta dall'impugnante), di cui alla Sezione 6.11.3, non è né "nulla" né "inefficace", ma, nel caso in cui i difetti del bene venduto siano occulti oppure siano stati nascosti in mala fede alla controparte, la clausola in questione produrrebbe il suo effetto tipico, autorizzando l'acquirente ad attivare nei confronti del venditore i rimedi previsti dalla legge applicabile o dal contratto, nel caso in cui il bene sia effettivamente difettoso;

. nessuna malafede può essere imputata ai venditori, dato che questi avevano concesso all'acquirente di condurre un'ispezione tecnica del Pensotti Hammer e dato che tale ispezione, se correttamente condotta con la necessaria diligenza, avrebbe evidenziato che il Pensotti Hammer non era in "normali condizioni operative";


. nel tipo di operazione, quale quella oggetto della controversia, le parti di solito concordano l'ambito della *due diligence*, facendo riferimento ad una lista di documenti e informazioni, che il venditore si impegna a fornire all'acquirente sulla base di una *check-list*, che normalmente viene preparata dall'acquirente dopo la presentazione della direzione aziendale; nella fattispecie in esame le diapositive che la venditrice aveva preparato per la presentazione del *management*, offerta all'acquirente, contenevano il riferimento al Pensotti Hammer come uno dei principali beni materiali della Società, dando quindi la possibilità a SIFCO Industries di porre domande in merito; ma questa ha scelto di non avere alcun tecnico tra i membri della propria delegazione, che hanno partecipato alla presentazione del *management*;

. la *checklist* della *due diligence* non affronta da nessuna parte la questione dello status delle fondamenta del Pensotti Hammer ed anzi, pur chiedendo ai venditori di fornire informazioni sulle "operazioni" e sui "beni personali materiali", non richiede alcuna informazione sulla normale operatività del Pensotti Hammer;

. l'acquirente non ha chiesto informazioni specifiche, forse perchè le era stata data la possibilità di effettuare un'ispezione tecnica, che avrebbe permesso ai propri tecnici di esaminare "con i propri occhi" gli impianti, i macchinari e le attrezzature della Società, ispezione che però non è stata fatta integralmente ma non per causa dei venditori.

Come è del tutto evidente, in relazione ai fatti che il collegio arbitrale ha ritenuto accertati (il fatto che le crepe nel basamento fossero facilmente e immediatamente visibili, il fatto che l'acquirente, in quanto operativo nel medesimo settore, ben avrebbe dovuto conoscere quali potessero essere i punti critici del macchinario in questione, il fatto che l'acquirente ha avuto la possibilità di condurre un'ispezione approfondita ed autonoma del macchinario, il fatto che l'acquirente, senza addurre alcun impedimento frapposto dai venditori, abbia volontariamente rinunciato ad effettuare un'ispezione tecnica del macchinario, il fatto che l'acquirente, nonostante ne avesse avuto la possibilità e nonostante ciò apparisse opportuno, non ha ritenuto di chiedere alcuna specifica informazione ai venditori sul





macchinario) e all'incidenza che tali fatti, secondo la valutazione insindacabilmente compiuta dal collegio arbitrale (cioè che tali fatti escludevano in radice che i venditori avessero inteso occultare all'acquirente l'esistenza dei difetti in questione, avendo concesso a quest'ultima la possibilità di condurre qualunque accertamento anche tecnico sul macchinario), hanno avuto sulla responsabilità delle parti nel corso delle trattative e nel corso dell'esecuzione del contratto, la conclusione a cui è giunto il collegio arbitrale e cioè che il comportamento tenuto dai venditori non risultava connotato da malafede appare del tutto logica, coerente e razionale.

2) Secondo e terzo motivo di impugnazione.

L'impugnante ha sostenuto la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 n. 11 c.p.c., in quanto contiene disposizioni contraddittorie, dato che:

. con riguardo al *Pensotti Hammer Claim* (secondo motivo di impugnazione), nel lodo si accerta che, in forza della perizia eseguita, il macchinario era risultato non in normali condizioni operative (punto n. 427), che erano state invece garantite dalla clausola n. 6.11.3 (punto n. 159-160), ma poi si traggono conclusioni incompatibili con questi accertamenti (punti n. 352-352);

. con riguardo al *Tax Claim* (terzo motivo di impugnazione), nel lodo si afferma (punto n. 549) che i venditori non avevano ricevuto tempestiva comunicazione della contestazione fiscale, quando tutti i documenti relativi alla suddetta contestazione sono stati sottoscritti da Giancarlo Sclabi, nella sua qualità di nuovo amministratore di C-Blade, il quale era però anche uno dei venditori, i quali dovevano, pertanto, ritenersi a conoscenza della pretesa fiscale, a prescindere dalla mancata comunicazione da parte dell'acquirente.

La tesi dell'impugnante è infondata.


Innanzitutto, si premette che il vizio di contraddittorietà, di cui all'art. 829 c.1 n. 11 c.p.c., sussiste quando le diverse parti del dispositivo sono tra loro in contraddizione oppure vi è contraddizione tra motivazione e dispositivo¹.

2a) Con riguardo all'asserita contraddittorietà tra la motivazione e la decisione in ordine al *Pensotti hammer claim*, il lodo, come già detto, afferma che:

. il macchinario non era in normali condizioni operative, ma la clausola "*as is*" ("così come è" o "visto e piaciuto"), prevista nel contratto, protegge l'acquirente solo da vizi che non siano rilevabili con la

¹ Cass. 11895/2014: "In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale."





diligenza esigibile in relazione all'esperienza dell'acquirente, nel caso in cui gli sia consentito di effettuare l'ispezione del bene;

. nella fattispecie in esame l'acquirente aveva avuto la possibilità di ispezionare il macchinario con i suoi tecnici, i quali avrebbero potuto facilmente individuare le crepe esistenti sulle fondazioni,

. il fatto che i venditori non abbiano esplicitamente informato l'acquirente della sussistenza di crepe nelle fondamenta (in assenza di esplicita richiesta loro rivolta in tal senso) è irrilevante, a fronte del fatto che le avevano consentito di effettuare qualunque ispezione del tutto autonomamente.

In conclusione, come è del tutto evidente, non vi è alcuna contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo (a prescindere, ovviamente, dal fatto che la valutazione compiuta dal collegio arbitrale sia o meno corretta, valutazione che non può però essere posta in discussione nel procedimento di impugnazione).

2b) Con riguardo all'asserita contraddittorietà tra la motivazione e la decisione in ordine al *Tax claim*, il lodo afferma che:

. secondo quanto stabilito dalla clausola n. 8.3.2, sull'acquirente gravava l'onere di informare i venditori della possibile sopravvenienza passiva (costituita dalla pretesa di Agenzia delle Entrate di riscuotere la somma di € 480.000 per l'esercizio del 2013) entro il termine di 25 giorni lavorativi da quando era venuta a conoscenza di tale pretesa, quindi al più tardi entro 25 giorni lavorativi dal 27.10.2015 (data in cui era stato comunicato il processo verbale di contestazione);

. l'acquirente non aveva invece effettuato alcuna comunicazione agli acquirenti e quindi era incorsa nella decadenza prevista dalla clausola 8.3.2.

Il lodo, pertanto, nella motivazione posta a giustificazione del rigetto della pretesa dell'impugnante, non prende neppure in considerazione il fatto che uno dei venditori cioè Giancarlo Sclabi, nella sua qualità di amministratore di C-Blade, anche dopo l'acquisizione da parte di Sifco Italy della totalità delle azioni, fosse comunque a conoscenza della pretesa avanzata da Agenzia delle Entrate né quindi prende in considerazione quale incidenza possa avere tale circostanza sull'effettiva conoscenza anche da parte degli altri venditori dell'intervenuta pretesa fiscale; ciò accade in quanto, stando all'illustrazione delle difese delle parti contenuta nel lodo, la circostanza menzionata non era stata neppure evidenziata dall'impugnante nel giudizio arbitrale.

In conclusione, quindi, quale che sia la ragione per cui il collegio arbitrale ha del tutto ignorato la suddetta circostanza, posto che l'esame della Corte è limitato alla verifica della contraddittorietà tra diverse parti del lodo (vale a dire, in questo caso, tra la motivazione e la relativa decisione), non è neppure astrattamente ipotizzabile una contraddittorietà tra un fatto, che non risulta accertato e che non è neppure menzionato nel lodo, e una decisione che sarebbe contrastante con il fatto suddetto.

Il vizio in questione avrebbe potuto, semmai, essere denunciato come rientrante nella fattispecie di cui all'art. 829 c. 1 n. 12, cioè come mancata pronuncia su un'eccezione proposta dalla parte; ma nella fattispecie in esame l'impugnante non ha neppure allegato di aver proposto nel giudizio arbitrale tale





circostanza, idonea, a suo dire, ad impedire la decadenza dal diritto ad essere garantita dalla sopravvenienza passiva, costituita dalla pretesa fiscale; anzi, come già detto, da quanto emerge dal lodo, tale circostanza sembrerebbe non essere mai stata neppure proposta.

In conclusione, la Corte ritiene infondata l'impugnazione proposta da C-Blade s.p.a. nei confronti del lodo arbitrale pronunciato il 11.7.2019.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione da € 2.000.000 a € 4.000.000, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.

La domanda formulata da Riello Investimenti Partners e da Giorgio Visentini di condanna dell'impugnante anche per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. non può invece essere accolta, in quanto non ne sussistono i presupposti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) Respinge l'impugnazione proposta da C-Blade s.p.a. Forging & Manufacturing nei confronti del lodo arbitrale n. 6017 pronunciato il 11.7.2019 e depositato il 29.7.2019.
- 2) Condanna C-Blade s.p.a. Forging & Manufacturing a rifondere le spese di lite sostenute da Riello Investimenti Partners SGR s.p.a. e Giorgio Frassini, che liquida in € 29.792, e da Giorgio Visentini, che liquida in € 29.792, oltre spese generali e accessori di legge in entrambi i casi.

Così deciso in Milano il 21.5.2021

Il Presidente est. Massimo Meroni

